

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5453 del 07/10/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA SELBAGNONE DI CONTI CARLO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Tombetta n. 663. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per allevamento suini sito nel Comune di Bertinoro, Via Tombetta n. 663.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5697 del 07/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA SELBAGNONE DI CONTI CARLO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Tombetta n. 663. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per allevamento suini sito nel Comune di Bertinoro, Via Tombetta n. 663.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 06/03/2007 recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali" che attribuisce alle Province delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n. 2 recante "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- L. 26/10/1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 28/08/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/128263 del 08/09/2020, da SOCIETA' AGRICOLA CONTI S.S. avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Tombetta n. 660, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento di suini sito nel Comune di Bertinoro, Via Tombetta n. 663, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Bertinoro, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Prot. Com.le 15019 del 14/09/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/131774, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 16211 del 01/10/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/141921, formulata dal SUAP ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni anche ai fini della verifica di conformità edilizia ed urbanistica;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga, in data 01/02/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta relativamente alle emissioni in atmosfera ed all'utilizzazione agronomica effluenti di allevamento, acquisita al Prot. Com.le n. 2202 e da Arpae al PG/2021/16698;

Tenuto conto che relativamente alle integrazioni ai fini della verifica di conformità edilizia ed urbanistica, su richiesta della ditta, il SUAP con Prot. Com.le 5449 del 15/03/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/40299, ha concesso ulteriore proroga;

Tenuto conto che, con nota controfirmata da Società Agricola CONTI s.s. e Società Agricola Selbagnone di Conti Carlo & C. s.n.c., trasmessa con PEC del 04/11/2021 acquisita al PG/2021/169856, è stato comunicato il passaggio di gestione dell'allevamento in oggetto tra le due citate ditte, senza variazioni rispetto a quanto riportato nella domanda di AUA del 28/08/2020, ed è stato pertanto chiesto di rilasciare l'autorizzazione al nuovo gestore Società Agricola Selbagnone di Conti Carlo & C. s.n.c.;

Viste le integrazioni prodotte dalla ditta in data 27/10/2021, acquisite ai Prot. Com.li 21433 - 21434 e da Arpae al PG/2021/167374;

Visto che con nota Prot. Com.le 16753 del 27/08/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/154167, il Settore IV - Servizi e lavori pubblici - Servizio Ambiente del Comune di Bertinoro ha inoltrato la

verifica urbanistico-edilizia positiva del V Settore Governo del Territorio - Servizio Edilizia privata dello stesso Comune del 08/08/2024 Prot. Com.le 15921, riportata nel successivo Allegato A;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 0017476/2024 del 06/09/2024, acquisita al PG/2024/161294, il Responsabile Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune di Bertinoro ha espresso il seguente parere: *"(...) Con riferimento alla Istanza di A.U.A. di cui in oggetto, pervenuta in data 28.08.2020, prot. Com.le n. 14001, e agli aspetti di impatto acustico, Vista la dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica, (...), presentata in allegato alla Istanza di AUA in oggetto, con la quale il TCA dichiara: " con riferimento alla conformazione impiantistica di cui all'Istanza di AUA che l'attività di ALLEVAMENTO SUINI sita in via Tombetta 663 –BERTINORO (FC) rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Bertinoro in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora";*

Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447.

Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico."

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 01/10/2024, ove viene anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 18/09/2024;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOCIETA' AGRICOLA SELBAGNONE DI CONTI CARLO & C. S.N.C.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Luca Balestri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' AGRICOLA SELBAGNONE DI CONTI CARLO & C. S.N.C.** (C.F./P.IVA 01922600406) avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Tombetta n. 663, **per allevamento suini sito nel Comune di Bertinoro, Via Tombetta n. 663.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Luca Balestri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Società Agricola CONTI s.s. ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, per le emissioni derivanti dalla attività di allevamento suini.

Trattandosi della prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota prot. n. 15019 del 14/09/2020 acquisita al protocollo PG/2020/131774 ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Bertinoro;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2020/129844 del 10/09/2020 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al PTR Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2020/159489 del 04/11/2020 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Bertinoro di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2021/65846 del 28/04/2021, il Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“Sintesi del contenuto tecnico e valutazione

L'unità produttiva si trova in Via Tombetta n° 663 a Bertinoro (FC) è costituita da due stalle (capannone n° 8 e capannone n° 9) nelle quali si svolge l'allevamento di suini in accrescimento/ingrasso e da altri edifici utilizzati come magazzini. ...omissis...

Descrizione delle strutture e del ciclo produttivo da Relazione Tecnica

Nei due capannoni vengono allevati suini in accrescimento/ingrasso. I suinetti di circa 20 Kg con 70/80 gg di età vengono sistemati in box. Il ciclo di ingrasso ha una durata di 180/200 gg al termine dei quali i capi di circa 160 Kg vengono avviati a macellazione; viene poi effettuata la pulizia e igienizzazione e dopo un periodo di vuoto sanitario di circa 20/30 giorni, vengono sostituiti con altri suinetti. Nell'allevamento il ciclo è tutto pieno – tutto vuoto.

Nel capannone n° 8, con superficie di circa 600 mq, vengono allevati, in 16+16 box multipli con Pavimento Totalmente Fessurato (che ospitano ognuno 20 suini), complessivamente 640 capi da ingrasso. Sotto ad ogni box è presente una fossa con volume di 6,81 mc ed ognuna presenta la

pendenza verso l'uscita del liquame in un canale realizzato internamente sui lati longitudinali che a sua volta convoglia i liquami in un pozzetto provvisto di serranda a chiusura ermetica che viene aperta settimanalmente per rimuovere il liquame dalla fossa. I box del lato sinistro, identici a quelli del lato destro, convogliano i liquami con tubazione interrata nel pozzetto del lato destro.

Nel capannone n° 9, con superficie di circa 1.200 mq, vengono allevati, in 31 box multipli sul lato destro (che ospitano ognuno 20 suini) e 15 box identici (che ospitano ognuno 36 suini) più uno di dimensioni pari alla metà degli altri 15 sul lato sinistro (che ospita 20 suini), complessivamente 1180 capi da ingrasso. Tutti i box hanno il Pavimento Parzialmente Fessurato. I box di destra hanno una fossa sottostante comune di volume pari a 214 mc; nei box di sinistra sono presenti due fosse separate, ognuna con volume pari a 105 mc. In ognuna di queste fosse di sinistra sono presenti più uscite a filo pavimento con collegamento ad una unica tubazione che convoglia il liquame in un pozzetto (uno per ogni vasca) posto al centro della vasca, dove è presente il tubo di sicurezza scarico per tracimazione.

Settimanalmente viene sollevato il tubo di "sicurezza scarico per tracimazione" e avviene la rimozione del liquame dalla fossa con invio al lagone. Nell'unica fossa di destra sono presenti più uscite a filo pavimento con collegamento ad una unica tubazione che convoglia il liquame in un pozzetto posto in corrispondenza del centro della vasca, dove è presente il tubo di "sicurezza scarico per tracimazione".

Le deiezioni vengono trasferite nel lagone n. 2 in terra battuta; successivamente, per tracimazione vanno al lagone n. 1 dal quale sono poi avviate all'utilizzo agronomico. Il lagone n. 3, funziona per la sicurezza del sistema, in quanto può raccogliere le eventuali tracimazioni dei primi due lagoni. I lagoni n.1-2-3 hanno una forma che può essere ricondotta a un tronco di piramide e hanno rispettivamente le seguenti capacità: 3.062 mc. 1.911 mc e 500 mc. I lagoni sono in terra battuta e la tenuta è garantita in modo naturale dal terreno. L'azienda avvia a spandimento le deiezioni nei terreni in uso e inseriti nella Comunicazione di Utilizzo Agronomico.

Per la distribuzione del liquame nei terreni in pendenza l'azienda utilizza il rotolone con applicata all'estremità una barra provvista di tubi flessibili che permettono l'erogazione del liquame sulla superficie del terreno e pertanto senza polverizzazione del liquame stesso. La pompa ha una portata di circa 1.000 litri al minuto corrispondente a 60 mc/h. Il distributore del liquame è composto da una barra trasversale di 4,5 metri di lunghezza, sulla quale sono applicate n. 8 tubazioni flessibili, distanziate fra loro di 50 cm, aventi diametro interno di 2,5 cm che accompagnano il prodotto a terra. La portata di ciascun tubo flessibile è pari a 125 litri/minuto. Il rotolone sarà posizionato alla sommità del terreno in pendenza e con trattore si provvederà a trascinare il tubo fino alla base del terreno da concimare, si procederà pertanto al recupero del tubo e contestualmente si attiverà la pompa per l'erogazione del liquame. La regolazione della velocità di slittamento della barra collegata al tubo avviene mediante recupero del tubo sfruttando il passaggio di una parte del liquame all'interno di un turbina. Si procederà nella distribuzione per bande parallele. La velocità di recupero del tubo viene commisurata alla portata della pompa, in modo da garantire una distribuzione del liquame sulla superficie del terreno in quantità conforme a quanto previsto dal piano di utilizzo agronomico.

Nei terreni in pianura, l'azienda si avvale di ditte terze che effettuano la distribuzione con ripper. In tutti i casi l'interramento avviene tramite aratura immediata. Per la distribuzione in pianura "con ripper" da parte di ditte terze, sarà riportato nel contratto di prestazione d'opera fra le parti lo strumento e la modalità di effettuazione dello spandimento (interramento contestuale).

Quadro riassuntivo e caratteristiche delle emissioni da Relazione Tecnica

Sono presenti emissioni diffuse originate dalle fasi di attività d'allevamento: ricoveri e gestione delle deiezioni (stoccaggio e spandimento). Gli inquinanti potenzialmente presenti nelle emissioni sono polveri e molecole organiche odorogene derivanti dalle deiezioni e dagli animali.

Nel capannone n° 8 la climatizzazione viene assicurata regolando l'apertura delle 16 finestre (apertura manuale a cerniera centrale) posizionate in numero di 8 sul lato ovest e di 8 sul lato est per

tutta la lunghezza del capannone, per una superficie totale di 20,48 mq. Il ricambio d'aria è garantito anche da un cupolino a vasistas realizzato longitudinalmente in verticale nella parte centrale più alta del capannone e avente la superficie di 27 mq.

Nel capannone n° 9 la climatizzazione viene assicurata regolando l'apertura delle finestre (apertura manuale a vasistas). Il ricambio d'aria all'interno del capannone, avviene attraverso 15 finestrate, aventi le dimensioni di 270 x 60 cm, realizzate sul lato est, mentre sul lato ovest è stato realizzato un'unica finestrate con altezza di 1 m per tutta la lunghezza del capannone che è di circa 90 m, per una superficie apribile complessiva di 114 mq. Il ricambio d'aria è garantito anche da un cupolino realizzato longitudinalmente nella parte centrale del tetto del capannone per tutta la lunghezza del capannone ed una superficie di 72 mq.

Sul lato est parallelamente al lato lungo del capannone 8 e per tutta la lunghezza del capannone, ad una distanza di circa 1 m si trova una piantumazione alta circa 6/7 m. Sul lato ovest parallelamente al lato lungo del capannone 9 e per tutta la lunghezza ad una distanza di circa 4/5 m si trova una piantumazione con una parte di piante sempreverdi con altezza variabile da 6 a 9 m. Sul lato est parallelamente al lato lungo del capannone 9 e per tutta la lunghezza del capannone ad una distanza di circa 3 m si trova una piantumazione che copre una zona larga circa 5 m con noci, cedri e carpino con altezza di 5/6 m.

Il mangime per l'alimentazione dei suini nel capannone 9, viene stoccato in due silos con capacità rispettivamente di 14 ton e 10 ton. Il mangime per il capannone 8 viene stoccato in un silos di capacità di 10 ton. Il mangime consiste in una miscela di cereali pellettati. Il trasferimento del mangime dal camion ai silos, avviene tramite coclea ed il carico si completa in 10/15 minuti circa. Per l'alimentazione degli animali sono necessari in media 3 carichi mensili per ogni silos. Nella tramoggia di carico è presente una calza che entra nel silo e accompagna la caduta all'interno evitando dispersioni di polveri.

Dalle finestrate avviene il ricambio d'aria all'interno dei capannoni. L'allevamento non è provvisto di un generatore di emergenza. Per il riscaldamento dei capannoni vengono utilizzati bruciatori riscaldanti, uno per ogni capannone, alimentati a GPL per creare il microclima necessario all'inizio della produzione. I bruciatori riscaldanti hanno una potenza di 63,5 kW e vengono utilizzati prevalentemente per il riscaldamento degli ambienti prima dell'accasamento, per creare il giusto microclima all'ingresso dei suinetti.

Le emissioni sono indicate nella seguente tabella:

DITTA / ENTE /										
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI										
Punto di emissione n.	Portata (Nm³/h)	Durata emissione		Temperatura (°C)	Tipo sostanza inquinante (Polveri, NOx SOx, CO, ...)	Concentrazion e inquinante (mg/Nm³)	Altezza dal suolo (m)	Sezione emissione (m²)	Tipo impianto abbattimento	Data di messa a regime (nuovi punti di emissione)
		ore/giorno	giorni/anno							
Capannone n. 8 Finestrate		0 ÷ 24	Variabile	Ambiente 20 ÷ 30	Polveri	-	1,50	20,48		
Capannone n. 8 Cupolino		0 ÷ 24	Variabile	Ambiente 20 ÷ 30	Polveri	-	6	27		
Capannone n. 9 Finestrate		0 ÷ 24	Variabile	Ambiente 20 ÷ 30	Polveri	-	1,50	114		
Capannone n. 9 Cupolino		0 ÷ 24	Variabile	Ambiente 20 ÷ 30	Polveri	-	6	72		
E1 – E3	Silos Mangime									

Il sistema di stabulazione presente nei capannoni non rientra nella tecnica BAT "Pavimento Parzialmente Fessurato con fossa a pareti inclinate e sistema a vacuum di rimozione dei liquami", ma è una via di mezzo tra il sistema citato ed il "sistema di riferimento"; infatti, la gestione delle deiezioni nei due capannoni avviene nel seguente modo: in entrambi i capannoni, nella fase del ciclo fino al raggiungimento del peso di 50/60 Kg/capo, l'azienda effettua lo svuotamento ogni "due settimane", nella successiva fascia di peso fino a 110/120 kg/capo lo svuotamento viene effettuato

“una volta a settimana” e nella fascia di peso fino a 160 Kg/capo lo svuotamento viene effettuato “due volte a settimana”. Lo svuotamento viene effettuato quando il liquame raggiunge un livello nelle fosse di circa -10 cm dal piano grigliato.

Nella tabella sottostante viene riportata la riduzione delle emissioni di ammoniaca mettendo a confronto le emissioni prodotte nelle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento con l'applicazione di una BAT di stabulazione (Pavimento Parzialmente Fessurato con canali senza strato liquido) con le emissioni derivanti dall'applicazione della tecnica in essere (sistema di riferimento) con le BAT di alimentazione e spandimento.

<i>Fasi</i>	<i>AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) con l'applicazione delle BAT di stabulazione</i>	<i>AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) situazione attuale sistema 30.a.0</i>
<i>Emissioni in fase di stabulazione</i>	1913	4747
<i>Emissioni in fase di trattamento</i>	-	-
<i>Emissioni in fase di stoccaggio</i>	3415	2595
<i>Emissioni in fase di distribuzione</i>	7012	1577
<i>Totale emissioni diffuse</i>	12340	8919
<i>% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT (alimentazione e spandimento)</i>	27,7	

Con il sistema di riferimento come tecnica di stabulazione (sistema 30.a.0), le tecniche di alimentazione adottate (alimentazione multifase) e la distribuzione al suolo dei liquami, la riduzione delle emissioni complessive, rispetto al sistema di stabulazione BAT (PTF o PPF con canale a pareti inclinate), è pari al 27,7%. L'aliquota maggiore di riduzione è dovuta alla tecnica adottata per lo spandimento che consente quindi una riduzione complessiva delle emissioni anche se la tecnica di stabulazione impiegata, per le caratteristiche dell'impianto esistente, non è BAT.

In relazione a quanto sopra rilevato e valutato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi alle emissioni in atmosfera esaminate ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06, in considerazione della tipologia delle emissioni e dei sistemi di contenimento proposti nel rispetto dei valori limite sopra richiamati, e delle seguenti prescrizioni:

- Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.
- Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
- La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
- Nel capannone n° 9, ove il Pavimento dei box è Parzialmente Fessurato si dovrà installare, entro sei mesi dal rilascio della presente Autorizzazione, un impianto di raffrescamento dotato di spruzzini con funzionamento temporizzato ed automatico. L'impianto dovrà essere costantemente ispezionato al fine di evitare occlusioni degli ugelli oppure inconvenienti con fuoriuscita incontrollata e spreco di acqua.
- Al fine di ottenere una riduzione delle emissioni con la tecnica di stabulazione adottata dovranno essere mantenute adeguate condizioni di pulizia dei pavimenti e di conseguenza dei capi in allevamento. Si dovrà agevolare l'allontanamento delle deiezioni dai locali di stabulazione

attraverso l'accurata pulizia dei box, eseguita con adeguata periodicità e la densità animale dovrà essere ottimale in ogni stadio di crescita.

- I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- Siccome lo stoccaggio dei liquami non ha una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.
- Il gestore deve garantire buone condizioni ambientali all'interno dei capannoni, deve porre in essere controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie e la loro pulizia corporea governando gli sprechi idrici. I capi allevati dovranno essere distribuiti in "tutti" i box disponibili, in modo da ridurre il più possibile la densità.
- Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verifichino problematiche legate alla diffusione di "odori", ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 12 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine fissato nel documento di presa d'atto/Nulla osta dell'Autorità Competente.
- Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verifichino problematiche legate alla diffusione di "polveri", ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni polverulente nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 11 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine fissato nel documento di presa d'atto/Nulla osta dell'Autorità Competente.
- La ditta è tenuta a rispettare il limite compreso tra le 0 e 4 ore relativamente all'intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti e l'incorporazione nel suolo nei terreni arativi o su colture che consentono la lavorazione del terreno. **La velocità di recupero del tubo della barra provvista di tubi flessibili dovrà essere commisurata alla portata della pompa, in modo da garantire una distribuzione del liquame sulla superficie del terreno in quantità conforme a quanto previsto dal piano di utilizzo agronomico e da garantire lo spandimento a bande rasoterra.** Nel caso siano stipulati contratti con i terzisti sarà quindi cura del gestore assicurarsi che i mezzi messi a disposizione dal terzista stesso siano adeguati a rispettare il suddetto limite temporale. La ditta dovrà riportare nel contratto di prestazione d'opera fra le parti lo strumento e la modalità di effettuazione dello spandimento (interramento contestuale).
- La barriera vegetale attualmente presente sui lati lunghi ad est dei capannoni 8 e 9 e ad ovest del capannone 9 dovrà essere integrata con ulteriori piante arboree di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone cioè tipiche del nostro territorio piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, da mettere a dimora entro il 31/12/2021 (inviare documentazione fotografica ad Arpae entro il mese di maggio 2022 **da cui siano visibili le piante in vegetazione**). Le barriere così costituite dovranno essere mantenute ed adeguatamente curate, sostituendo nel corso degli anni le fallanze che dovessero presentarsi, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte).

- *Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento, le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni".*

Con nota prot. n. 16753/2024 del 27/08/2024, acquisita al prot. di Arpae PG/2024/154167, il Settore IV - Servizi e lavori pubblici - Servizio Ambiente del Comune di Bertinoro ha inoltrato la verifica urbanistico-edilizia positiva del V Settore Governo del Territorio - Servizio Edilizia privata del Comune di Bertinoro del 08/08/2024 prot. n. 15921, di seguito riportata:

"In riferimento alla Vs. richiesta di cui all'oggetto si comunica quanto segue.

- 1) i fabbricati per cui si chiede di verificare l'agibilità dei locali sono siti in Bertinoro (FC), località Casticciano, Via Tombetta n. 663 e risultano censiti al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 38, P.IIa n. 32, sub. n. 11, con categoria D10;*
- 2) detti fabbricati risultano intestati alla ditta "Società Agricola Selbagnone di Conti Carlo & C. s.n.c." con sede in Bertinoro (FC);*
- 3) l'area in cui insistono i fabbricati è classificata dal RUE vigente come "A19.c1 - Ambito ad alta vocazione agricola specializzata di elevata connotazione paesaggistica vitivinicola e olivicola";*
- 4) in data 26/06/1963 è stata rilasciata la Licenza per lavori edili n. 56 con prot. n. 7162 per intervento di Costruzione di n. 4 capannoni ad uso allevamento avicolo;*
- 5) in data 26/04/1990 è stata rilasciata la Concessione edilizia n. 69 con prot. n. 1923 per intervento di riorganizzazione aziendale di allevamento suini, bovini, faraone;*
- 6) in data 17/04/1991 è stata rilasciata la Concessione edilizia n. 59 con prot. n. 310 per variante alla Concessione edilizia n. 69 del 26/04/1990 – prot. n. 1923/1990;*
- 7) in data 23/09/1995 con prot. n. 11485 è stata presentata Comunicazione – relazione opere lett. a) – D.L. n. 310/95 – per intervento di risanamento conservativo nei due capannoni ad uso allevamento suini;*
- 8) in data 14/07/2021 è stata presentata la SCIA IN SANATORIA CON OPERE prot. n. 14051 per lavori di Ristrutturazione edilizia con ampliamento eseguiti in assenza di titolo autorizzativo;*
- 9) in data 25/06/2024 è stata presentata la SCIA prot. n. 12935 per variante in corso d'opera alla SCIA IN SANATORIA CON OPERE prot. n. 14051/2021;*
- 10) in data 04/07/2024 è stata presentata la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità, per edifici privi di agibilità, prot. n. 13622;*
- 11) in data 26/07/2024 è stato eseguito dal tecnico scrivente un sopralluogo di verifica dello stato dei luoghi nei fabbricati di cui all'oggetto come da verbale prot. n. 15155 del 26/07/2024, con esito positivo;*

L'agibilità dei fabbricati indicati nella richiesta di verifica urbanistico-edilizia di cui all'oggetto si intende pertanto acquisita come da Segnalazione Certificata di Conformità e di Agibilità prot. n. 13622 presentata in data 04/07/2024.

E' stato inoltre verificato dagli atti amministrativi in possesso del Servizio Edilizia Privata:

- a) che i fabbricati di cui all'oggetto risultano a destinazione allevamento suini quindi coerente con la categoria catastale;*
- b) che la destinazione d'uso dei fabbricati è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti".*

Con nota PG/2024/176592 del 01/10/2024, il Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso un aggiornamento della relazione tecnica del 28/04/2021 sopra riportata, prevedendo tre nuove ulteriori prescrizioni anche in adeguamento a quanto disposto dal sopravvenuto Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa Emilia Romagna n. 152 del 30/01/2024, di seguito riportate:

- *"Al fine di ottenere una riduzione delle emissioni con la tecnica di stabulazione adottata si*

dovranno regolarmente applicare le tecniche nutrizionali già adottate che conseguano una riduzione dell'azoto escreto di una quota non inferiore al 10% rispetto a una dieta standard (stimando tramite bilancio dell'azoto calcolato con il modello BAT tool).

- *Dal 1° gennaio 2030 dovranno essere coperti gli stoccaggi dei reflui non palabili con tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniaca a media o alta efficienza o dovranno essere sostituiti con vasche con un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a $0,2 \text{ m}^2 / \text{m}^3$. Costituiscono tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniaca a media o alta efficienza quelle indicate alle tabelle riportate al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione Generale del PAIR 2030.*
- *Per la distribuzione di liquami su terreni con pendenza media minore del 15% la ditta dovrà adottare sistemi di erogazione a pressione non superiore alle 2 atmosfere all'uscita del sistema di distribuzione tali da non determinare la polverizzazione del getto ovvero sistemi di distribuzione che abbiano una maggiore efficacia nel contenimento delle emissioni quali, ad esempio, quelli indicati alle tabelle al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione Generale del PAIR 2030”.*

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i, la mancata comunicazione equivale ad un assenso implicito senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e degli atti di assenso, anche impliciti, sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al Suap del Comune di Bertinoro in data 28/08/2020 P.G.N. 14001, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni diffuse in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONI N. 2 BRUCIATORI RISCALDANTI (63,5 kW ciascuno a GPL)

in quanto provenienti da impianti, con potenza termica inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Trattandosi di emissioni diffuse non si applicano valori limite.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento di seguito specificata:
 - *tipologia produttiva* – suini in accrescimento/ingrasso;
 - *numero massimo di capi* – 1.820 capi;
 - *ciclo produttivo*: un ciclo di produzione di circa 180/200 giorni;
 - *tecniche di stabulazione adottate* – nel capannone n. 8 sono presenti box multipli con Pavimento Totalmente Fessurato, mentre nel capannone n. 9 sono presenti box multipli con

Pavimento Parzialmente Fessurato. Le deiezioni (liquami) vengono stoccate nei lagoni a servizio dell'allevamento e successivamente indirizzate allo spandimento per l'utilizzazione agronomica nei terreni condotti dalla ditta ed in concessione ad essa;

costituite da:

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (n. 3 silos, emissioni E1, E2 e E3);
- emissioni di polveri, ammoniaca e sostanze odorigene derivanti dalle seguenti aperture dei locali di allevamento:

Capannone	Punti di emissione	Durata h/giorno
n. 8	Finestrature e cupolino	0 – 24
n. 9	Finestrature e cupolino	0 – 24

sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

- a) Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.
- b) Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
- c) La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
- d) Nel capannone n° 9, ove il Pavimento dei box è Parzialmente Fessurato si dovrà installare, entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione, un impianto di raffrescamento dotato di spruzzini con funzionamento temporizzato ed automatico. L'impianto dovrà essere costantemente ispezionato al fine di evitare occlusioni degli ugelli oppure inconvenienti con fuoriuscita incontrollata e spreco di acqua.
- e) Al fine di ottenere una riduzione delle emissioni con la tecnica di stabulazione adottata dovranno essere mantenute adeguate condizioni di pulizia dei pavimenti e di conseguenza dei capi in allevamento. Si dovrà agevolare l'allontanamento delle deiezioni dai locali di stabulazione attraverso l'accurata pulizia dei box, eseguita con adeguata periodicità e la densità animale dovrà essere ottimale in ogni stadio di crescita.
- f) Al fine di ottenere una riduzione delle emissioni con la tecnica di stabulazione adottata si dovranno regolarmente applicare le tecniche nutrizionali già adottate che conseguano una riduzione dell'azoto escreto di una quota non inferiore al 10% rispetto a una dieta standard (stimando tramite bilancio dell'azoto calcolato con il modello BAT tool).
- g) I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- h) Siccome lo stoccaggio dei liquami non ha una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.
- i) **Dal 01/01/2030** dovranno essere coperti **gli stoccaggi dei reflui non palabili** con tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniaca a media o alta efficienza o dovranno essere

sostituiti con vasche con un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a $0,2 \text{ m}^2 / \text{m}^3$.
Costituiscono tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniaca a media o alta efficienza quelle indicate alle tabelle riportate al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione Generale del PAIR 2030.

- j) Il gestore deve garantire buone condizioni ambientali all'interno dei capannoni, deve porre in essere controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie e la loro pulizia corporea governando gli sprechi idrici. I capi allevati dovranno essere distribuiti in "tutti" i box disponibili, in modo da ridurre il più possibile la densità.
- k) Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verifichino problematiche legate alla diffusione di "odori", ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso comunicazione di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 12 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine che sarà stabilito dall'Autorità Competente ad esito del procedimento per la comunicazione di modifica non sostanziale.
- l) Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verifichino problematiche legate alla diffusione di "polveri", ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni polverulente nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso comunicazione di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 11 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine che sarà stabilito dall'Autorità Competente ad esito del procedimento per la comunicazione di modifica non sostanziale.
- m) La ditta è tenuta a rispettare il limite compreso tra le 0 e 4 ore relativamente all'intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti e l'incorporazione nel suolo nei terreni arativi o su colture che consentono la lavorazione del terreno. La velocità di recupero del tubo della barra provvista di tubi flessibili dovrà essere commisurata alla portata della pompa, in modo da garantire una distribuzione del liquame sulla superficie del terreno in quantità conforme a quanto previsto dal piano di utilizzo agronomico e da garantire lo spandimento a bande rasoterra. Nel caso siano stipulati contratti con i terzisti sarà quindi cura del gestore assicurarsi che i mezzi messi a disposizione dal terzista stesso siano adeguati a rispettare il suddetto limite temporale. La ditta dovrà riportare nel contratto di prestazione d'opera fra le parti lo strumento e la modalità di effettuazione dello spandimento (interramento contestuale).
- n) Per la distribuzione di liquami su terreni con pendenza media minore del 15% la ditta dovrà adottare sistemi di erogazione a pressione non superiore alle 2 atmosfere all'uscita del sistema di distribuzione tali da non determinare la polverizzazione del getto ovvero sistemi di distribuzione che abbiano una maggiore efficacia nel contenimento delle emissioni quali, ad esempio, quelli indicati alle tabelle al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione Generale del PAIR 2030.
- o) La **barriera vegetale**, attualmente presente sui lati lunghi ad est dei capannoni 8 e 9 e ad ovest del capannone 9, dovrà essere integrata con ulteriori piante arboree di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone

cioè tipiche del nostro territorio piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, da mettere a dimora entro il 31/05/2025 (entro tale scadenza dovrà essere trasmessa documentazione fotografica ad Arpa - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est e ad Arpa- Presidio Tematico Regionale Agrozootechnia di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est da cui siano visibili le piante in vegetazione). Le barriere così costituite dovranno essere mantenute ed adeguatamente curate, sostituendo nel corso degli anni le fallanze che dovessero presentarsi, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte).

- p) Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, con le modalità stabilite dall'art.6 del D.P.R. 59/2013, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento, le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali, il gestore è tenuto a presentare una domanda di modifica sostanziale dell'AUA.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (Art. 112 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la ditta Soc. Agr. Selbagnone di Conti Carlo e C. s.s. - allevamento sito in via Tombetta n. 663 del Comune di Bertinoro ha presentato comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 25778 di modifica 3 del 09/06/2021 acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/90489;

Dato atto che:

- il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;
- la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 25778 del 09/06/2021 è relativa a diversi allevamenti, ma oggetto della presente AUA è unicamente l'allevamento della Selbagnone di Conti Carlo e C. soc. agr. s.s., con codice ASL n. 003FO025 ubicato in Via Tombetta n. 663 in Comune di Bertinoro;
- quanto contenuto nel presente atto riguarda l'allevamento sito in via Tombetta n. 663 del Comune di Bertinoro, mentre le attività relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici relative ai restanti allevamenti inseriti nella Comunicazione n. 25778 restano soggette a quanto stabilito dal Regolamento 3/2017, compresa la validità quinquennale della comunicazione.
- lo scrivente ufficio ha effettuato le verifiche sulle Comunicazioni Agronomiche di cui sopra ed in particolare sui parametri di calcolo utilizzati al **QUADRO 5** e sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al **QUADRO 9**;
- l'Azienda dispone sia di terreni per l'utilizzo agronomico degli effluenti riportati al Quadro 10 sia di diversi contratti con Soggetti Terzi, come riportato al **QUADRO 12**, per la cessione degli effluenti prodotti dagli allevamenti gestiti;

PRESCRIZIONI

- 1) Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata;
- 2) La Ditta dovrà provvedere a registrare le singole operazioni di spandimento delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale n. 2/2024, il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 3) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 2 del 19/03/2024.

Resta fermo quanto previsto dall'allegato III del Reg. Reg. 2/2024 che prevede la verifica decennale dei contenitori di stoccaggio liquami, pertanto gli stessi dell'allevamento di via Tombetta n. 663 - Bertinoro andranno collaudati entro il 31/12/2025.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.